

CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO TARANTO 160 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "ACCADEMIA SCHERMA MARCHESA A.S.D."

Premesso che la Città ha l'interesse di assegnare la gestione dell'impianto sportivo sito in corso Taranto 160, assolti gli obblighi di cui all'art. 6 comma 2 del Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi n. 295, preso atto che la manifestazione di interesse di cui all'avviso del 21/07/2014 con scadenza 18/08/2014 è andata deserta come da verbale di diserzione del 16/09/2014 prot. 13900, con la presente scrittura privata non autenticata tra la **CITTA' DI TORINO**, con sede in piazza Palazzo di Città n. 1, Torino C.F. 00514490010 in questo atto rappresentata dal Dirigente del Servizio Contratti, Dr. **Giuseppe Bianciotto**, nato a Torino il 24 giugno 1954, domiciliato per la carica in Torino presso il Palazzo Municipale, in ottemperanza dell'art. 61, comma 2° del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti, approvato con deliberazione Consiglio Comunale 10 settembre 2012 (mecc. n. 2011 08018/003), esecutiva dal 24 settembre 2012, e l'**Associazione Sportiva Dilettantistica "Accademia Scherma Marchesa A.S.D."**, con sede in Torino, corso Taranto 160, C.F. 97502610013 nella persona del suo Presidente Sig. Michele Torella, nato a Torino (TO), il 18/07/1960, residente in Torino, c.so Siracusa n. 102, C.F. TRLMHL60L18L219W, come risulta da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale mecc. _____ approvata il _____ esecutiva dal _____.

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Descrizione dell'impianto

La Città di Torino assegna in concessione all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Accademia Scherma Marchesa A.S.D.", di seguito denominata concessionario, l'impianto sportivo comunale sito in Torino, corso Taranto 160, porzione dell'immobile della ex scuola Corelli, come da n. 2 planimetrie che si allegano al presente schema di concessione (**all. 1/A**), di circa complessivi mq. 700 e metri cubi 2.889,78.

L'attuale consistenza dell'impianto è la seguente:

- piano terra: ingresso/reception/atrio con scala, spogliatoi maschili con servizi e sala docce, spogliatoi femminili con servizi e sala docce, corridoio, sala armi, sala scherma, palestra attrezzi, ripostiglio;
- primo piano: area attesa/sosta su balconata, spogliatoi, ufficio presidenza, sala medica, spogliatoio istruttori, ripostiglio, palestra arti marziali.

L'impianto è censito al foglio 1133 - particella 32 - sub 1; eventuali necessità di adeguamento della scheda catastale, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del Regolamento n. 295, sono a carico del concessionario.

Il concessionario effettuerà la gestione per lo svolgimento di attività sportive, ricreative, culturali nell'ambito delle funzioni societarie compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione. Il Comune di Torino riconosce lo sport della scherma come attività prevalente dell'impianto.

L'immobile è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

La Città non è tenuta a risarcire alcun danno derivante da vizi o difetti dell'immobile o connessi all'utilizzo dello stesso, o di una sua parte, anche susseguente ai vizi e ai difetti stessi.

Eventuali adeguamenti o regolarizzazioni saranno a carico del concessionario.

ART. 2

Durata della concessione

La durata della concessione con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approva il presente disciplinare di concessione è complessivamente determinata in anni 6 (sei) come segue:

cinque anni (5) in conformità a quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del regolamento n. 295 contenente le norme "Per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi" oltre una proroga di anni uno (1), in applicazione delle disposizioni contenute nel comma 7 del succitato art. 8 del regolamento n. 295, il quale prevede la proroga della durata delle concessioni, per il tempo strettamente necessario nei confronti dei concessionari che ne fanno richiesta, al fine di accedere ai finanziamenti regionali per gli interventi di impiantistica sportiva di cui alle leggi ed ai bandi emessi dalla Regione Piemonte, ferme restando le altre condizioni contrattuali. Detta proroga è condizionata all'ottenimento del finanziamento.

Pertanto il concessionario, che ha fatto richiesta formale alla Città, con nota del 20 dicembre 2016, corredata dalla documentazione tecnica necessaria, conservata agli atti della Circoscrizione 6, al fine di poter accedere ai finanziamenti previsti dal "Piano annuale per l'impiantistica sportiva per l'anno 2016" emanato dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. 18/00 con D.G.R. n. 23 - 4194 del 14/11/2016 con scadenza 16 gennaio 2017, è tenuto a rendere la Città informata riguardo l'ottenimento del finanziamento in discorso.

In caso di mancato ottenimento del finanziamento il concessionario decade dal beneficio della estensione della concessione che ipso iure si riduce ai cinque anni previsti, fermi restando per il concessionario le altre condizioni contrattuali e gli obblighi contemplati nella presente concessione e senza alcun onere ed obbligo per la Città di pagare il valore delle opere già eseguite e di rimborsare le spese sostenute per l'esecuzione oltre a quelle ancora da eseguire per dare comunque esecuzione al contratto stesso.

La concessione è subordinata altresì all'autorizzazione, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 12 (procedimento per la verifica dell'interesse culturale dei beni mobili ed immobili) da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino - qualora ne ricorreranno le condizioni.

Il concessionario si impegna a provvedere alla presentazione della documentazione e alla sottoscrizione del contratto nei tempi stabiliti e comunicati dal Servizio Contratti. La mancata sottoscrizione del contratto da parte del futuro concessionario verrà intesa dalla Città come perdita di interesse alla concessione dell'impianto sportivo.

ART. 3

Lavori di adeguamento e miglioria Nuove Opere

Con deliberazione del 12 gennaio 2017, n. mecc. 2017 00011/089, il Consiglio della Circoscrizione 6 ha approvato la proposta di proroga (da anni 5 a anni 6) della durata della nuova concessione, come da succitato art. 2, dell'impianto sportivo in oggetto al fine di

consentire al concessionario la possibilità di essere ammesso al "Piano annuale per l'impiantistica sportiva per l'anno 2016" della L.R. 18/00 D.G.R. n° 23 – 4194 del 14/11/2016 approvato con D.D. n° 540 del 21 novembre 2016.

La richiesta di estensione della durata della concessione presentata dall'Associazione Accademia Scherma Marchesa alla Circoscrizione n. 6 in data 20 dicembre 2016, prot. n. 16671, che si allega al presente schema di convenzione (All 1 b), contiene l'impegno ad effettuare opere di ristrutturazione e adeguamento dell'impianto sportivo alle norme di sicurezza, igienico sanitarie e di risparmio energetico, nonché di migliore fruibilità dell'impianto medesimo e delle attrezzature sportive, ed in particolare:

- sostituzione e adeguamento a norme serramenti esterni n° 6 uscite di sicurezza con maniglie antipanico;
- sostituzione e adeguamento a norme n° 5 porte interne con serramenti tagliafuoco;
- sostituzione e adeguamento a norme impianto elettrico e luci, comprese luci di emergenza;
- verifica luci palestra;
- verifica ed eventuale sostituzione controsoffittature non idonee, compresa palestra;
- piombatura e lucidatura pavimenti atrii e corridoi ingresso, piano terra e primo piano compreso scala di accesso;
- riprogettazione area accoglienza atrio ingresso e parete divisoria;
- manutenzione serramenti esterni in alluminio, finestre ed infissi a scorrimento del piano terra e primo piano;
- ristrutturazione area spogliatoi e docce compresi controlli idraulici;
- ripristino rubinetteria e sanitari;
- rifacimento parchettatura palestre;
- tinteggiatura interna ed esterna;
- acquisto armadietti e panche per spogliatoi;
- acquisto macchine e attrezzature ginniche;
- sostituzione e integrazione attrezzature fisse per la scherma (pedane, apparecchi, rulli)

Le suddette opere saranno realizzate, solo in caso di ottenimento del finanziamento, a completamento e in aggiunta a quelle già previste all'art. 2 dello schema preliminare di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 18 aprile 2016, n. mecc. 2016 01490/089 che si riportano qui di seguito:

- sostituzione e adeguamento a norme impianto luci palestra principale;
- ripristino rubinetterie e sanitari, stuccatura docce e controlli idraulici;
- tinteggiatura soffitti e pareti con smalto all'acqua;
- tinteggiatura esterna;
- mantenimento della rispondenza alle norme di sicurezza delle porte uscita di sicurezza;
- mantenimento ed eventuale adeguamento a norme impianto luci di emergenza;
- mantenimento palchetto in legno palestra pesi piano terra ed eventuale sostituzione con altro palchetto;
- mantenimento ed adeguamento alle norme di sicurezza dell'impianto antifurto con telecamere di sorveglianza;

Il concessionario dovrà realizzare i lavori di miglioria con le modalità previste dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia: in particolare dovrà provvedere alla eliminazione delle eventuali barriere architettoniche dall'impianto nonché alla messa a norma dello stesso.

Tenuto conto che il Comune di Torino riconosce lo sport della scherma come attività prevalente dell'impianto, la realizzazione delle opere dovrà garantire il mantenimento dell'attuale configurazione dell'impianto e della sua destinazione d'uso sportivo per il gioco della scherma a vocazione pubblica e pertanto, visto che non sarà consentita la trasformazione dell'impianto sportivo esistente, potrà prevedere modifiche di utilizzo di parti e spazi limitati.

La realizzazione delle opere di miglioria, il cui progetto tecnico dovrà essere redatto da un professionista iscritto all'albo, dovrà essere eseguita a totale cura e spese del concessionario previa presentazione del relativo progetto tecnico preliminare e relativi allegati (elaborati grafici, schede tecniche, relazioni, computo metrico estimativo, cronoprogramma) alla Circoscrizione ed al Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport per il parere di competenza. In seguito al parere positivo, lo stesso progetto tecnico ed allegati dovranno essere presentati (solo in formato cartaceo) agli uffici competenti della Direzione Territorio ed Ambiente, Area Edilizia Privata, in piazza San Giovanni 5 a Torino, al fine di richiedere il permesso di costruire e/o altri titoli autorizzatori.

Nella realizzazione di interventi migliorativi il concessionario potrà prevedere opere volte al risparmio energetico ed utilizzo di fonti di energia alternativa con impiego di materiali aventi caratteristiche di ecosostenibilità.

Il concessionario ha l'obbligo di comunicare alla Circoscrizione 6 l'avvenuta presentazione della suddetta documentazione agli uffici competenti. Non è consentita al concessionario la presentazione di progetto tecnico ed allegati difformi da quelli proposti in sede di richiesta di parere.

I lavori dovranno essere eseguiti entro il termine massimo di 24 mesi dal rilascio del permesso di costruire e/o altri titoli autorizzatori. Il concessionario non potrà procedere all'esecuzione dei lavori in assenza delle necessarie autorizzazioni.

La Città revocherà la concessione nel caso in cui non vengano richiesti il permesso di costruire e/o autorizzazione e/o le opere di cui sopra non siano ultimate nei modi e nei termini stabiliti dal presente articolo. In caso di revoca il complesso dovrà essere restituito alla Civica Amministrazione entro un mese dalla richiesta, nello stato in cui si trova, libero da persone e da cose. Nulla sarà dovuto per le eventuali opere già realizzate.

Nel caso in cui il progetto preveda la realizzazione di opere in cui le singole categorie di lavori siano di importo superiore a euro 150.000,00, prima dell'inizio dei lavori il concessionario deve presentare alla Circoscrizione 6 l'attestazione SOA, nelle categorie competenti, dell'esecutore degli interventi.

Il concessionario, in osservanza delle condizioni contrattuali, dovrà realizzare gli interventi con le modalità previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia tra i quali, qualora ne ricorrerono le condizioni, quelli relativi ai vincoli sui beni architettonici e paesaggistici di cui alla Legge 1089 del 1939 e s.m.i. e al Decreto Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

I lavori a carico del concessionario per gli interventi proposti dovranno essere garantiti dal concessionario tramite polizza assicurativa o fideiussoria pari almeno al 10% dell'investimento proposto al netto di IVA.

La suddetta polizza è stata presentata agli uffici della Circoscrizione 6 prima dell'inizio delle opere e ne costituisce condizione essenziale. Sarà svincolata da parte del medesimo servizio a lavori ed a collaudo regolarmente ultimati.

Si dà atto che in merito all'eventuale richiesta di fideiussione alla Città, da parte del concessionario a garanzia dei finanziamenti, la Civica Amministrazione non rilascerà fideiussione.

Restano a carico del concessionario il compenso spettante al progettista ed al direttore dei lavori, scelti dal concessionario tra i professionisti iscritti all'albo, e il costo delle pratiche obbligatorie all'aggiornamento catastale dell'impianto per le modifiche eseguite.

Sarà inoltre a carico del concessionario il pagamento di ogni onere previdenziale ed assicurativo.

Il concessionario ha l'obbligo di comunicare alla Circoscrizione 6 il raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento lavori, al fine di permettere le necessarie verifiche che dovranno essere eseguite dalla Commissione di Controllo prevista dal Regolamento n. 295.

Il termine dei lavori dovrà essere comprovato da un collaudo effettuato da tecnico abilitato designato dalla Civica Amministrazione con spese a carico del concessionario (previe verifiche effettuate dagli uffici tecnici competenti della Città o da diverso soggetto individuato dalla medesima).

Le opere si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile, senza che competa al concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'art. 936 del Codice Civile. Le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'art. 17 comma 3 lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

A seguito dell'esecuzione delle opere, il concessionario dovrà produrre l'attestato di prestazione energetica degli edifici, ai sensi della Legge Regionale n. 13 del 28 maggio 2007 e delle disposizioni attuative in materia di certificazione energetica degli edifici (D.G.R. n. 43-11965 del 4 agosto 2009 e D.G.R. n. 1-12374 del 20 ottobre 2009) della Regione Piemonte. L'attestato di certificazione energetica deve essere rilasciato da un professionista iscritto all'elenco regionale dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica e reso disponibile prima del collaudo delle opere.

La Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità da incidenti o danni a terzi eventualmente verificatisi nel corso dei lavori..

La capienza massima dell'impianto dovrà rispettare le norme vigenti. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di munirsi, laddove previsto, del certificato prevenzione incendi (CPI) o di altra documentazione sostitutiva ed è esclusiva incombenza dell'aggiudicatario stesso l'apertura dei locali agli utenti nella rigorosa osservanza di tutte le norme in materia di polizia amministrativa, sanità ed igiene, commercio, dei regolamenti comunali oltre che delle leggi nazionali e regionali che disciplinano le strutture ospitanti le attività sportive.

ART. 4 **Canone**

Il canone annuo dovuto dal concessionario alla Città, con decorrenza dalla data esecutività del provvedimento consiliare di approvazione del presente disciplinare, sarà pari ad euro/anno 5.480,00, oltre a I.V.A. 22% pari ad euro 1.205,60, per un totale di euro/anno 6.685,60, soggetto a rivalutazione ISTAT, da versare in due rate semestrali anticipate all'Ufficio Cassa della Circoscrizione 6.

Il canone è stato stabilito sulla base della relazione di perizia del Servizio Valutazioni della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde in data 8 aprile 2014 prot. 4800 e corrisponde ad un abbattimento dell'80% del canone patrimoniale della parte sportiva quantificato in euro/anno 27.400,00, ai sensi dell'art. 11 lettera a) del Regolamento Comunale n. 295, tenuto conto che non è prevista una parte ad uso commerciale presso l'impianto.

Detto canone sarà rivalutato annualmente in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi. E' altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto in concessione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto con espressa esclusione degli eventuali interventi di manutenzione straordinaria già deliberati dalla Città alla data di esecutività del provvedimento deliberativo che approva la presente concessione ed in corso di esecuzione.

La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'art. 1373 C.C., in caso di mancata accettazione del nuovo canone, senza indennizzo alcuno, salvo il riconoscimento degli eventuali lavori di miglioria effettuati dal concessionario, e autorizzati

dall'Amministrazione Comunale, e non ancora ammortizzati, valutati con idonea perizia dall'Ufficio Tecnico Comunale competente.

ART. 5 **Finalità sociali**

Il concessionario dovrà concordare con la Città la messa a disposizione gratuita dell'impianto, nelle mattine dei giorni feriali, da lunedì a venerdì o in alternativa, e con modalità da concordare, in orario pomeridiano entro le ore 16,30 per due giorni la settimana, a favore delle scuole e dei Servizi Sociali della Circoscrizione su cui insiste l'impianto, previa richiesta all'Ufficio Sport circoscrizionale che ne darà comunicazione al concessionario.

Ulteriormente la Circoscrizione e la Città si riservano il diritto di disporre del complesso sportivo per attività e manifestazioni organizzate in proprio o da essi patrocinati (con preavviso di 15 gg.) nella ragione di massimo 6 giornate annue, feriali e festive, sempre che tale uso non pregiudichi l'attività ufficiale del concessionario.

Il concessionario non potrà opporsi alla piena disponibilità dell'impianto a favore della Città se non in casi gravi e motivati di precedenti programmazioni di iniziative sportive di particolare rilievo o di attività agonistiche programmate con Federazioni ed Enti sportivi.

Inoltre la concessione, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del Regolamento 295, potrà essere sospesa per un periodo non superiore a tre mesi nel caso di eventi sportivi di carattere sovracomunale organizzati dalla Città che necessitino dell'utilizzo dell'impianto sportivo. In tal caso l'Amministrazione, dopo avere con congruo anticipo informato il concessionario, si assumerà l'obbligo del pagamento delle utenze dell'impianto durante il periodo della sospensione. Per detto periodo di sospensione il concessionario non avrà l'obbligo del versamento del canone.

ART. 6 **Orario apertura**

Il concessionario effettuerà la gestione destinando le risorse umane necessarie, senza alcun onere a carico della Città. L'orario di apertura dell'impianto dovrà garantire la possibilità di accesso nelle fasce orarie di maggior richiesta.

Il concessionario si impegna a garantire la presenza di almeno un responsabile dell'Associazione per la sorveglianza, anche turnificando, durante l'orario di apertura.

In ossequio al disposto della Legge 447/95 "Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico", del D.P.C.M. del 14.11.1997 relativo alla "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", della Legge Regionale 52/2000 recante "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" e degli artt. 44 e 45 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, l'orario di conclusione dell'attività sportiva svolta nell'impianto dovrà avvenire entro le ore 22.00.

L'impianto sportivo, in orario dalle 22.00 alle 23.00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportiva non rumorosa e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Per ottenere tale proroga il concessionario dovrà presentare al Servizio Adempimenti Tecnico-Ambientali della Città richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della Legge 447/95, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di torneo o di campionato.

Il mancato rispetto della tutela delle occupazioni o del riposo delle persone provocato da immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità è inquadrabile nel mancato rispetto della salute del cittadino che la Costituzione riconosce e tutela in via prioritaria, senza che si

renda necessario il richiamo all'art. 844 del Codice Civile. Tale mancato rispetto può determinare, sussistendone i presupposti, la configurabilità degli estremi del reato di cui all'art. 659 del Codice Penale. L'Amministrazione Comunale potrà a tal fine imporre prescrizioni o motivate limitazioni sentiti i Servizi competenti.

ART. 7 **Tariffe**

Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il concessionario applicherà le tariffe approvate dalla Civica Amministrazione, nonché le agevolazioni previste ed applicabili in virtù delle disposizioni regolamentari della Città in merito alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali.

I relativi importi saranno introitati dal concessionario a parziale copertura delle spese di gestione.

In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta dalla normativa vigente).

I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno sempre assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive.

Spetta al concessionario l'obbligo di indicare ben in vista, all'interno dell'impianto, le tariffe applicate.

ART. 8 **Pubblicità e Segnaletica**

La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno della struttura che nelle aree esterne ad essa pertinenti, sarà consentita previa autorizzazione della Civica Amministrazione e previo pagamento degli oneri tributari previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento Comunale n. 335 per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie.

In linea generale si stabilisce che:

- il materiale pubblicitario dovrà essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divelto e usato in modo improprio o pericoloso;
- il concessionario, responsabile della sicurezza, della manutenzione, nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie, si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;
- l'Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta, su ogni altra attività di informazione o comunicazione, i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.

La Civica Amministrazione si riserva, in particolare, la facoltà di installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari da utilizzare ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Comunale Pubbliche Affissioni, il cui contenuto non pregiudichi l'attività del concessionario e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per lo stesso.

Il concessionario dovrà obbligatoriamente affiggere, in modo visibile, un cartello di dimensioni concordate con la Città recante, dopo la dicitura: "Città di Torino" l'indicazione del concessionario, l'orario di apertura e di chiusura, le discipline sportive svolte nell'impianto e le agevolazioni praticate.

Il concessionario è tenuto a realizzare a proprie spese ed esporre presso l'impianto un certo numero, concordato con la Città, di striscioni, manifesti e/o cartellonistica, contenenti il logo cittadino e/o circoscrizionale. In casi eccezionali tale materiale potrà essere fornito dalla Civica Amministrazione.

Qualora i mezzi pubblicitari esposti contengano indicazione di sponsor e/marchi commerciali verrà applicata la normativa prevista dall'art. 22 del Regolamento n. 335, ad esclusione degli sponsor che prestino servizi o effettuino manifestazioni a favore della Città.

Eventuali orari di apertura degli impianti riservati a particolari categorie sociali dovranno essere esposti nelle bacheche.

Il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari e dei regolamenti di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

ART. 9

Obblighi assicurativi

Il concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente concessione.

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose in conseguenza delle attività o omissioni svolte nell'esercizio della concessione.

L'Amministrazione non assume mai, in alcun caso, sia sul piano assicurativo sia per qualsiasi altro rapporto giuridico, la qualità di coobbligato solidale per qualsivoglia obbligazione del concessionario.

Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario stipulerà un'adeguata polizza assicurativa ed in particolare:

- contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile;
- ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale fabbricati della Città, competerà al concessionario la stipula di polizza "rischio locativo";
- relativamente alla R.C.T. verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza dell'impianto.

Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente alla Città di Torino. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

Nelle polizze assicurative R.C.T. verso terzi e prestatori d'opera deve essere stabilito che il concessionario provvede alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla esplicazione della propria attività nell'ambito comunale per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando terzi tra di loro anche i propri dipendenti e il Comune di Torino.

Copie di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso l'Ufficio Sport della Circoscrizione 6 prima della stipula del contratto di concessione.

Con cadenza annuale, il concessionario dovrà inoltre inviare alla Circoscrizione 6 copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

ART. 10
Custodia

Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza dell'immobile, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dell'impianto mediante proprio personale.

Il concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la custodia e la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

ART. 11
Obblighi Previdenziali

Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del concessionario impiegati presso l'impianto dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione e sulla Previdenza Sociale.

La Civica Amministrazione potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.

La Civica Amministrazione potrà in ogni caso revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica nell'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti a qualsivoglia titolo).

ART. 12
Obblighi sulla sicurezza

Il concessionario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con conseguente redazione del D.V.R. (Documento Valutazione del Rischio) di cui agli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008.

Il concessionario è tenuto a predisporre, ai sensi della vigente normativa, il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) in caso di affidamento a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi di lavori effettuati all'interno dell'impianto sportivo.

Il concessionario è tenuto ad avviare le procedure, adottare le misure e predisporre tutte le attività, gli atti e i provvedimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per quanto concerne la sicurezza e l'igiene nei locali, nonché tutti gli atti e le azioni previste nei riguardi dei lavoratori dipendenti, degli utenti, del pubblico e dei visitatori.

ART. 13
Interventi edilizi - Divieti

E' fatto divieto al concessionario, durante tutto il periodo della concessione, di eseguire interventi edilizi e modifiche dei locali interni, delle aree esterne e di ogni struttura presenti al momento della consegna dell'impianto, e/o effettuare costruzioni di nuovi manufatti mobili o stabili, anche se trattasi di opere temporanee, senza specifica autorizzazione formale rilasciata dalla Circoscrizione 6 e dal Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport.

Per l'esecuzione delle opere formalmente autorizzate è necessario attivare la procedura di cui all'art. 2.

Rimane fermo che tutte le opere inerenti ad interventi edilizi di qualunque tipologia effettuate in assenza di regolari permessi di costruire o titoli autorizzativi, che non saranno ritenute da parte degli uffici competenti conformi alle autorizzazioni o concessioni amministrative secondo le normative vigenti, dovranno essere rimosse a cura e spese del concessionario, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi esistente alla consegna dell'impianto.

Tutte le opere regolarmente eseguite si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'articolo 934 del Codice Civile, senza che competa al concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'articolo 936 del Codice Civile. Le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'art. 17 comma 3 lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

ART. 14
Divieto di subconcessione

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessuna area e/o nessun locale dell'impianto potrà essere utilizzata per finalità diverse da quelle previste dalla concessione, se non previo consenso scritto dalla Civica Amministrazione dietro motivata richiesta.

ART. 15
Bar ed esercizi pubblici

Nell'immobile non è attualmente presente alcuna attività di bar ristoro.

Il concessionario, qualora intenda attivare una attività di ristoro, dovrà richiedere alla Circoscrizione 6 il rilascio del nulla osta preliminare alle autorizzazioni/licenze necessarie all'esercizio commerciale, nonché comunicare alla predetta Circoscrizione e al Servizio Controllo Utenze Contabilità e Fornitori la data di l'apertura del bar.

Pertanto il concessionario è tenuto, prima dell'attivazione del servizio di bar ristoro all'interno dell'impianto, a comunicare alla Circoscrizione la fine dei lavori.

Il concessionario potrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti; il bar e ristoro dovrà essere riservato ai frequentatori dell'impianto ai sensi dell'art. 8 comma 6 lettera i) della Legge Regione Piemonte 29.12.2006, n. 38 e s.m.i.

Qualora l'esercizio di somministrazione alimenti e bevande, in quanto fisicamente separabile dalla parte sportiva dell'impianto, sia aperta al pubblico, è necessario ottenere la

preventiva autorizzazione da parte della Circoscrizione 6 e successivamente la preventiva autorizzazione amministrativa prevista per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa vigente in materia e dei criteri di programmazione commerciale approvati dalla Città di Torino.

Nel caso di affidamento a terzi, muniti dei necessari requisiti, il concessionario dovrà richiedere alla Circoscrizione 6 la necessaria e preventiva autorizzazione. Copia del relativo contratto dovrà essere preventivamente depositata presso la Circoscrizione 6. Il concessionario dovrà indicare in modo ben visibile presso l'impianto e, ove presente, sul proprio sito web il nominativo del soggetto affidatario della gestione del bar e ristoro.

Il soggetto affidatario di cui al comma precedente si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che dovessero derivare dall'esercizio della predetta attività. Tale esonero da responsabilità dovrà essere specificamente previsto ed accettato, mediante doppia sottoscrizione, dal soggetto affidatario nel contratto di affidamento con il concessionario.

Nel caso di attivazione di un servizio di bar-ristoro all'interno dell'impianto, la Civica Amministrazione provvederà ad effettuare una valutazione patrimoniale della parte sportiva e della parte commerciale al fine di ridefinire il canone, in applicazione di quanto previsto all'art. 11 del Regolamento per la concessione degli impianti sportivi comunali.

Allo stesso modo, in applicazione di quanto previsto agli artt. 13 e 20 del citato Regolamento, verrà rivalutato l'onere delle utenze posto a carico della Città.

ART. 16 **Manutenzione**

Durante la concessione sono a carico del concessionario tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'impianto sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa o pertinente con la gestione degli stessi, nonché gli interventi di messa a norma della struttura e degli impianti secondo la normativa vigente.

Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 6 circa gli interventi effettuati.

E' fatto obbligo al concessionario di eseguire tutti gli interventi di messa a norma della struttura e degli impianti secondo la normativa vigente, indispensabili per la regolare conduzione dei medesimi.

Per un elenco completo di tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in carico al concessionario, si rimanda all'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" ed alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione e Schede normative allegate al P.R.G.C. Torino, artt. 4a e 4b.

Sono a carico della Città le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulle componenti di tipo strutturale essenziali dell'impianto, purchè non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del concessionario.

Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto, che dovrà essere in perfette e costanti condizioni di pulizia e di decoro.

La manutenzione delle componenti arboricole e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltro, in capo al concessionario, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta in ogni caso estranea. Affinchè il Civico Servizio Tecnico

competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc.). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario.

Qualora il concessionario non rispetti tale obbligo di collaborazione e accessibilità, il Servizio Tecnico competente, previa comunicazione al concessionario, non provvederà alla cura delle alberate la cui manutenzione e responsabilità civile e penale per eventuali eventi dolosi o colposi o danni verrà assunta ad ogni effetto a carico esclusivo del concessionario.

Il Servizio competente procederà ai sensi dell'art. 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare le eventuali alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie botaniche e arboricole pregiate esistenti, oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione dell'impianto. Le nuove piantumazioni non potranno essere realizzate se non previamente autorizzate dal Servizio Tecnico competente, a seguito di presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.

ART. 17

Utenze e tassa raccolta rifiuti

L'onere relativo alle utenze, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 295, con decorrenza dalla data esecutività del provvedimento consiliare di approvazione del presente disciplinare, tenuto conto che l'impianto è sprovvisto di bar/locali uso ristoro e di sale riunioni, viene così ripartito:

- 1) a carico del concessionario:
 - 100% dei costi relativi alle forniture idrica ed energia elettrica relativi alla parte sportiva dell'impianto;
 - 40% dei costi relativi al riscaldamento relativi alla parte sportiva dell'impianto;
 - interamente le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti;
- 2) a carico della Città:
 - 60% dei costi relativi alle forniture di riscaldamento relativi alla parte sportiva dell'impianto.

Saranno interamente a carico del concessionario le utenze riferite a eventuali sale riunioni e parte commerciale.

Gli identificativi delle utenze a servizio dell'immobile sportivo sono i seguenti:

Acqua:

Intestatario Città di Torino: codice utente – 0010114002;

Nr. Contatore filiale 450586;

Energia elettrica:

Intestatario concessionario: POD IT020E00207330 – matr. Contatore 030648;

Riscaldamento a metano:

Intestatario Città di Torino: nr. Matricola 0000080974 – PDR 09951207743582.

Ai sensi della Circolare del 26/11/2012 prot. 9649 allegato A lettera B), il riscaldamento non è ad uso esclusivo dell'impianto sportivo. Nei locali in concessione viene utilizzato il riscaldamento fornito dalla centrale termica di corso Taranto 170, che serve anche altri stabili, ciascuno dei quali ha un circuito di riscaldamento con regolazione indipendente di orari e temperature di esercizio.

Come stabilito con determinazione dirigenziale n. 110 del 12 dicembre 2016 n. mecc. 2016 44721/089, per quanto riguarda il recupero del riscaldamento, comprese la conduzione e la manutenzione dell'impianto, si è ritenuto di considerare il volume di mc. 2.500,65, anziché

di complessivi mc. 2.889,78 concessi, in quanto alcuni locali (ingresso mc. 169,08, sala armi mc. 37,74, corridoio mc. 66,24, ripostiglio mc. 9,36, area attesa mc. 106,71) pari a complessivi mc. 389,13 circa, sono attualmente dotati di riscaldamento insufficiente ed elementi riscaldanti obsoleti. La percentuale attribuita al concessionario riguardo al riscaldamento è del 40% del costo calcolato su mc 2.500,65 fino all'adeguamento degli elementi obsoleti ed alla installazione, a cura e spese del concessionario, di n. 3 contatermie che suddivideranno le spese da addebitarsi proporzionalmente al concessionario e alla Città. Rimarrà in carico alla Città il rimborso del 60% delle spese di riscaldamento.

Il concessionario ha l'obbligo di comunicare due volte l'anno la lettura dei contatori nei mesi di aprile e ottobre all'indirizzo di posta elettronica ufficio.utenze@comune.torino.it.

La Città provvederà al recupero successivo dei costi delle utenze, a far data dalla consegna dell'impianto, secondo il criterio di riparto previsto.

Ai sensi della circolare del 17/04/2015 prot. 2940 sulla razionalizzazione della spesa di riscaldamento si precisa che la concessione oggetto del presente provvedimento non produce variazioni sull'orario di accensione dell'impianto di riscaldamento.

I contatori o dispositivi di misurazione dovranno essere tenuti accessibili in ogni momento nel caso di verifiche o controlli da parte dell'Amministrazione Comunale.

Eventuali aumenti dei costi delle utenze derivanti da interventi di manutenzione o incrementi di servizio effettuati dal concessionario saranno interamente a carico del medesimo, cui è fatto obbligo di segnalare ogni attività svolta che possa comportare un aumento di fabbisogno delle utenze. L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare, senza indugio e in ogni momento ritenuto utile, i flussi di utenze e le relative documentazioni.

Nel caso di attivazione di un servizio di bar/ristoro all'interno dell'impianto, verrà applicato quanto previsto all'art. 13 del Regolamento per la concessione degli impianti sportivi comunali e le utenze saranno tutte al 100% poste a carico del concessionario.

ART. 18

Controlli

Un'apposita Commissione di Controllo verificherà periodicamente, con cadenza almeno annuale, la puntuale osservanza della concessione relazionando al Presidente della Circoscrizione.

I Funzionari Comunali incaricati avranno libero accesso, in ogni momento, agli impianti per verifiche e controlli sulla ottemperanza alle normative vigenti, sulla concessione, gestione, impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di miglioria durante lo svolgimento delle attività stesse. Più in generale potranno verificare, in ogni momento, anche attraverso l'acquisizione, l'accesso e la consultazione, il rispetto di tutte le obbligazioni derivanti dalla concessione.

ART. 19

Obblighi a carico del concessionario

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi monetari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al succitato art. 4 si applicherà alla concessione la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Il concessionario dovrà comunicare, entro trenta giorni, alla Circoscrizione 6 eventuali variazioni relative alle cariche sociali e trasmettere annualmente, entro 30 giorni dalla scadenza dell'anno di vigenza della concessione, il rendiconto della gestione complessiva, resa ai sensi dell'art. 47 della Legge 445/2000, con una dettagliata esposizione delle attività svolte e

dei costi e ricavi (per gli impianti con attività sportiva e commerciale, anche con contabilità separata delle due attività) dell'impianto oggetto di concessione.

ART. 20 **Penali e Revoca**

Nel caso di mancata presentazione del rendiconto di gestione di cui al precedente art. 19 e/o nei casi di accertati inadempimenti rilevati a seguito di controlli di cui al precedente art. 18 e/o qualunque negligenza nella buona conduzione dell'impianto e/o qualunque violazione della concessione, sarà richiesto il pagamento, a favore della Civica Amministrazione, di una somma di denaro a titolo di penale pari al canone annuo di concessione che potrà essere triplicata in caso di reiterati inadempimenti, a seguito di relazione specifica redatta dalla Commissione di Controllo di cui all'art. 18.

Qualora l'inadempimento abbia carattere grave o prosegua indipendentemente da quanto previsto dal comma precedente, la Civica Amministrazione potrà dichiarare, previa diffida da parte degli Uffici competenti, la revoca della concessione con provvedimento amministrativo motivato.

La revoca della concessione avrà effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità per la Città di richiesta di risarcimento danni. Nulla invece sarà riconosciuto al concessionario a qualsiasi titolo.

Sono considerate cause legittime di revoca:

- reiterati ed accertati inadempimenti o gravi negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
- grave compromissione delle condizioni igienico-sanitarie o di sicurezza dell'impianto, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- gravi inadempimenti relativamente all'attuazione del programma di opere programmate di investimento di cui al precedente art. 2;
- gravi inadempimenti relativamente all'attuazione di opere e/o interventi edilizi di cui al precedente art. 13, con mancato ripristino della situazione precedente all'effettuazione di tali opere;
- reiterato mancato pagamento dei canoni di concessione e/o delle utenze;
- mancata sottoscrizione del contratto o omessa o tardiva presentazione della documentazione richiesta dalla Città da parte del concessionario, previa diffida espressa, con termine non superiore ai 30 giorni;
- altri inadempimenti degli obblighi a qualsivoglia titolo previsti dalla concessione o riconducibili alla stessa.

Per esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal concessionario e non ancora ammortizzate.

La revoca sarà altresì applicabile in caso di mancata accettazione della rivalutazione del canone concessorio e dell'onere delle utenze poste a carico della Città, così come previsto ai precedenti artt. 4, 15 e 17.

Inoltre, in caso di mancato ottenimento del finanziamento di cui al "Piano annuale per l'impiantistica sportiva per l'anno 2016" emanato dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. 18/00 con D.G.R. n. 23 - 4194 del 14/11/2016 con scadenza 16 gennaio 2017 di cui all'art. 2 della presente convenzione, la proroga da anni 5 (cinque) ad anni 6 (sei) decadrà ipso iure, fermi restando tutti gli altri obblighi del concessionario verso l'Amministrazione Comunale per il periodo di vigenza di cinque anni e senza alcun onere ed obbligo per la Città di pagare il valore delle opere già eseguite e di rimborsare le spese sostenute per l'esecuzione oltre a quelle ancora da eseguire per dare comunque esecuzione al contratto stesso.

ART. 21

Risoluzione anticipata della concessione

Il concessionario ha facoltà di richiedere la risoluzione anticipata della concessione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Città provvederà all'incameramento della cauzione e all'acquisizione di tutte le opere realizzate, fermo restando il diritto a favore della Città all'eventuale risarcimento dei danni, laddove imputabili al concessionario.

Pari facoltà di risoluzione, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e risarcimento degli eventuali danni a favore del concessionario.

ART. 22

Preso in consegna e restituzione impianto

All'atto della presa in consegna dell'impianto da parte del concessionario, sarà redatto apposito verbale che riporterà, oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili, anche una sommaria descrizione delle condizioni edilizie ed igienico-sanitarie della struttura. Copia del suddetto verbale dovrà essere inviata alla Direzione Finanza - Servizio Ispettorato.

Alla scadenza della concessione, o in caso di revoca o risoluzione anticipati della stessa, l'immobile, comprensivo di attrezzature e di arredi di proprietà comunale, dovrà essere riconsegnato alla Città in normale stato d'uso e manutenzione, libero da persone o cose non di proprietà della Città, entro tre mesi.

All'atto della restituzione dell'impianto da parte del concessionario sarà redatto apposito verbale che riporterà, oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili, fatta constare da apposito verbale, anche un'annotazione sulle condizioni edilizie ed igienico-sanitarie della struttura. Copia del suddetto verbale dovrà essere inviato alla Direzione Finanza - Servizio Ispettorato.

ART. 23

Rinnovo

Alla scadenza della concessione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito provvedimento amministrativo che ne potrà rivedere i termini, e secondo quanto previsto all'art. 6 del Regolamento Comunale n. 295.

La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata alla Circoscrizione 6 almeno 180 giorni prima della scadenza della concessione. In fase di richiesta di rinnovo il concessionario dovrà produrre idonea ed articolata relazione scritta in merito alla gestione in scadenza ed in particolare dovrà indicare gli specifici impegni assunti per il finanziamento degli oneri di gestione e per gli ulteriori investimenti eventualmente previsti.

La concessione non potrà essere rinnovata qualora le condizioni previste dalla precedente concessione non siano state tutte interamente rispettate. A tal fine potranno essere espletati idonei controlli da parte degli Uffici comunali competenti.

ART. 24

Cauzione definitiva

Il concessionario costituisce cauzione definitiva di Euro 2.740,00 (ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Comunale n. 295) tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria o

versamento al Civico Tesoriere della Città a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali. La cauzione dovrà essere versata alla Città prima della sottoscrizione del contratto.

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra dovrà contenere espressamente le seguenti clausole:

“La Compagnia si obbliga, anche in deroga alle condizioni generali, a soddisfare le obbligazioni **a prima richiesta** del Comune di Torino, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate dall'art. 1945 c.c., con esclusione, altresì, del beneficio di escussione di cui all'art. 1944 c.c. Lo svincolo della presente polizza/fideiussione sarà effettuato mediante restituzione del presente documento, da parte del Comune garantito, recante annotazione di svincolo, ovvero con dichiarazione rilasciata dal Comune stesso, che liberi il fideiussore da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata. Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza/fideiussione sarà effettuato dalla Compagnia entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del beneficiario. Ogni effetto della presente polizza/fideiussione cesserà un mese dopo la riconsegna dell'impianto, comprovata da apposito verbale di cui all'art. 22.”

La cauzione garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dal concessionario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione delle penali di cui all'art. 20.

Qualora la garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Città richiederà il reintegro della stessa per una somma di pari importo.

Nel caso di inadempimento anche di una sola o più obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

Lo svincolo della polizza/fidejussione sarà effettuato mediante restituzione del relativo documento, da parte del Comune garantito, recante annotazione di svincolo, ovvero con dichiarazione rilasciata dal Comune stesso, che liberi il fideiussore da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

ART. 25 **Spese d'atto**

Le spese di atto, di contratto di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario.

Agli effetti fiscali si precisa che trattasi di prestazioni soggette ad I.V.A.; pertanto il presente atto – per il combinato disposto degli artt. 40 e 5 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131 – è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

ART. 26 **Controversie**

Nell'ipotesi di eventuali controversie il concessionario dovrà eleggere domicilio legale in Torino ed il Foro competente sarà quello di Torino.

ART. 27
Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della concessione in oggetto, saranno trattati esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso la Civica Amministrazione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003.

Incaricato del trattamento dei dati è la Dirigente del Servizio Gestione Sport Dr.ssa Susanna Rorato e il Dirigente d'Area Circostrizionale Dr Luca Palese.

ART. 28
Efficacia

Il presente atto, mentre vincola fin d'ora il concessionario, non vincola l'Amministrazione Comunale se non al momento dell'esecutività della deliberazione approvante la concessione di cui trattasi.

L'efficacia del presente atto è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

ART. 29
Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato e previsto nel presente contratto, si rinvia alle normative nazionali, regionali e locali vigenti, in quanto applicabili.

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario e vincolerà la Città al momento dell'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale approvante la presente concessione.

Responsabile del Procedimento è la Dirigente del Servizio Gestione Sport Dr.ssa Susanna Rorato.

Torino,.....

Il Presidente

Associazione

.....

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. il concessionario dichiara di accettare quanto disposto dagli artt. 4, 5, 7, 9, 12, 16, 17, 20 e 21 della presente concessione.

Torino,.....

Il Presidente


Accademia Scherma Marchesa A.S.D.

.....

ALL. 1/A

ASSA SUZANNA RORATO

ALLEGATO 2



Santa Maria Novella

Disegnato



dal 1980
...passione per la scherma

Accademia Scherma Marchesa A.S.D.
C.sp Taranto 160 - 10154 Torino
tel. 011.200750 - fax 011.3610230 - cell. 331.7229057
www.scherma.torino.it - marchesa@scherma.torino.it
C.F. 97502610013 - P.I. 03044920019

ALL 1 b
La Dirigente
ssa Susanna RORAI U



Stella di Bronzo al Merito Sportivo

Alla c.a.

Presidente 6° Circoscrizione
Comune di Torino
Dott.sa Carlotta Salerno

Coordinatore II commissione
6° Circoscrizione
Dott.sa Isabella Martelli

Dirigente 6° Circoscrizione
Comune di Torino
Dott. Luca Palese

Funzionario in P.O. 6° Circoscrizione
Dott. Paolo Capolongo

PRESIDENTE - 2° COMMISSIONE

CITTA DI TORINO - CIRC. 6°
ARRIVO
20 DIC. 2016
Prot. n° 166/1
Tit. 4.VC.8.0.FASC.3

DIRETTORE
CAPOLONGO
UFF. CON. UFF. SPATIL

Torino, 20 dicembre 2016

Io sottoscritto Michele Torella, Presidente pro-tempore e legale rappresentante della Accademia Scherma Marchesa a.s.d., in relazione al rinnovo della convenzione in via di definizione inerente la gestione dell'impianto di corso Taranto 160 già in nostra concessione per la durata di anni 15, come da delibera comunale del 28 gennaio 1999, meccanografico n° 9900359/10

Premesso che:

- La nuova concessione in via di definizione avrà, come da delibera del Consiglio circoscrizionale n° 49/2016 del 18 aprile 2016 meccanografico n° 201601490/89, una durata di anni 5 dalla data della delibera Comunale
- E' stato emanato in data 21 novembre 2016 D.D.n° 540 il "Piano annuale per l'impiantistica sportiva per l'anno 2016", L.r. 93/95 e L.r. 18/00 D.G.R. n° 23 - 4194 del 14-11-2016 con scadenza per la presentazione delle domande di ammissione in data 16 gennaio 2017
- E' intenzione della Accademia Scherma Marchesa chiedere ammissione al "Piano annuale per l'impiantistica sportiva per l'anno 2016" al fine di compiere opere di ristrutturazione per adeguamento dell'impianto in concessione succitato alle norme di sicurezza, igienico sanitarie e di risparmio energetico, nonchè di miglior fruibilità dell'impianto stesso comprese le attrezzature sportive con vita economica di almeno 5 anni.
- La possibilità di essere ammessi al "Piano annuale per l'impiantistica sportiva per l'anno 2016" è vincolata ad una durata della concessione per un periodo non inferiore ad anni 6 a decorrere dal 1 gennaio dell'anno in corso a quello di presentazione della domanda di contributo.



Pag. 1 - 2





dal 1980
...passione per la scherma

Accademia Scherma Marchesa A.S.D.
C.so Taranto 160 - 10154 Torino
tel. 011.200750 - fax 011.3810230 - cell. 331.7229057
www.scherma.torino.it - marchesa@scherma.torino.it
C.F. 97502610013 - P.I. 03044920019



Stella di Bronzo - al Merito Sportivo

Per conto di Accademia Scherma Marchesa a.s.d.

Chiedo che:

- in virtù dell'art. 8 comma 7 del regolamento 295 della Città di Torino venga dalla Vs. Circoscrizione deliberata una estensione ad integrazione del periodo in concessione, che sarà come premesso deliberato per anni 5, per un numero di anni (minimo 6 a decorrere dal 1 gennaio dell'anno in corso) sufficiente nel complesso ad acconsentire la richiesta di ammissione al "Piano annuale per l'impiantistica sportiva per l'anno 2016", con il fine, di comune interesse, di apportare migliorie alle strutture ed alle attrezzature dell'impianto comunale di corso Taranto 160.

In funzione di ciò elenchiamo una serie di interventi in animo e che andremo a definire nei dettagli in fase di eventuale richiesta di ammissione al "Piano annuale per l'impiantistica sportiva per l'anno 2016".

- Sostituzione e adeguamento a norme serramenti esterni n° 6 uscite di sicurezza con maniglie antipanico
- Sostituzione e adeguamento a norme n° 5 porte interne con serramenti tagliafuoco
- Sostituzione e adeguamento a norme impianto elettrico e luci, comprese luci di emergenza
- Verifica luci palestra
- Verifica ed eventuale sostituzione controsoffittature non idonee, compresa palestra
- Piombatura e lucidatura pavimenti atrii e corridoi ingresso, piano terra e primo piano compreso scala di accesso
- Riprogettazione area accoglienza atrio ingresso e parete divisoria
- Manutenzione serramenti esterni in alluminio, finestre a ed infissi a scorrimento del piano terra e primo piano.
- Ristrutturazione area spogliatoi e docce compresi controlli idraulici
- Ripristino rubinetteria e sanitari
- Rifacimento palchettatura palestre
- Tinteggiatura interna ed esterna
- Acquisto armadietti e panche per spogliatoi
- Acquisto macchine ed attrezzature ginniche
- Sostituzione e integrazione attrezzature fisse per la scherma (pedane, apparecchi, rulli)

In attesa di Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti

ACCADEMIA SCHERMA MARCHESA

Il Presidente
Dot. Michele Torella
ACCADEMIA SCHERMA MARCHESA
TORINO